



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2014

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1	Oggetto e campo di applicazione del regolamento	4
Art. 2	Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	4
Art. 3	Criteri generali della gestione	5
Art. 4	Definizioni	5
Art. 5	Classificazione dei rifiuti	6
Art. 6	Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani	7
Art. 7	Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:	7
	A) Criteri qualitativi	8
	B) Criteri quantitativi	9
	C) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione	10
Art. 8	Competenze del Comune	11
Art. 9	Il soggetto gestore	11
Art. 10	Responsabilità e competenze del produttore e del detentore dei rifiuti	12
Art. 11	Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione	13
TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI		
Art. 12	Oggetto del servizio e disposizioni generali	14
Art. 13	Oggetto della raccolta	14
Art. 14	Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	14
Art. 15	Modalità generali di conferimento dei rifiuti	15
Art. 16	Raccolta "Isole Ecologiche"	16
Art. 17	Raccolta differenziata presso l'Isola dell'Asinara	16
Art. 18	Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile	17
Art. 19	Modalità di conferimento del rifiuto organico (umido)	18
Art. 20	Modalità di conferimento di carta, cartone e tetrapak	19
Art. 21	Modalità di conferimento plastica, alluminio e banda stagnata	19
Art. 22	Modalità di conferimento del vetro	20
Art. 23	Conferimento di rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	21
Art. 24	Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici	21
Art. 25	Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)	21
Art. 26	Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	22
Art. 27	Raccolta degli oli vegetali esausti	23
Art. 28	Raccolta indumenti, scarpe e accessori usati	23
Art. 29	Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro	23
Art. 30	Trasporto dei rifiuti	26
Art. 31	Particolari categorie di rifiuti	27
	1. veicoli a motore	27
	2. rifiuti dell'attività edilizia	27
	3. rifiuti provenienti da attività cimiteriale	27
Art. 32	Pesata dei rifiuti urbani	28
Art. 33	Sospensione dei servizi di raccolta	28
Art. 34	Trattamento dei rifiuti	28
TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI IGIENE URBANA		
Art. 35	Definizione	29
Art. 36	Spazzamento	29
Art. 37	Spurgo delle caditoie stradali	29
Art. 38	Cestini stradali	30
Art. 39	Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli	30
Art. 40	Pulizia spiagge e arenili	30

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Art. 41	Pulizia dei mercati	31
Art. 42	Aree occupate da esercizi pubblici	31
Art. 43	Carico e scarico di merci e materiali	31
Art. 44	Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	32
Art. 45	Imbrattamento delle aree pubbliche	32
Art. 46	Volantinaggio	32
Art. 47	Servizi per utenze diversamente abili	33
Art. 48	Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente	33
Art. 49	Ordinanze contingibili e urgenti	33
Art. 50	Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale	33
TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI		
Art. 51	Divieti	35
Art. 52	Controlli	36
Art. 53	Sanzioni	36
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		
Art. 54	Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali	40
Art. 55	Danni e risarcimenti	40
Art. 56	Efficacia del presente regolamento	40

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia, disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del comune di Porto Torres.

Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del recupero e/o smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008;
- g) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

I rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e quindi dai criteri di assimilazione. In particolare:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
- l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- m) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 3 - Criteri generali della gestione

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da esse materiali ed energia.

Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4 - Definizioni

Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008 e rispettivi allegati (che si intendono facenti parte e recepiti nel presente regolamento) ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **produttore di rifiuti**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- b) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) **soggetto gestore**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani ed assimilati in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo, ed al recupero di materia;
- g) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- h) **smaltimento**: le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti non recuperabili/valorizzabili (es.deposito al suolo in discariche, incenerimento etc.);
- i) **recupero**: le operazioni pratiche che avvengono per i rifiuti recuperabili/valorizzabili (es riciclo, rigenerazione, uso come combustibile o per produrre energia etc.);
- j) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti;

- k) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (vedi punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. L.gs.152/2006 e s.m.i.) nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali recuperabili/valorizzabili (vedi punto R13 dell'allegato C alla parte IV del D. L.gs. 152/2006 e s.m.i.);
- l) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni previste al comma 1 punto m) art.183 del D. L.gs.152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008;
- m) **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico;
- n) **area attrezzata di raggruppamento**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai veicoli di raccolta operanti nel territorio e finalizzata alla razionalizzazione del servizio di trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- o) **abbandono o deposito incontrollato di rifiuti**: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente, deve intendersi ogni condotta, omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato;
- p) **area pubblica e di uso pubblico**: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli o le strade ed altre vie di comunicazione in gestione ad altri Enti pubblici comprese le aree di pertinenza. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici;
- q) **area privata di uso pubblico**: è assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività;
- r) **bonifica**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);
- s) **messa in sicurezza d'emergenza**: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- **frazione umida** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 - **frazione verde** costituita da scarti vegetali provenienti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini domestici;
 - **frazione secca non recuperabile** ovvero tutti gli scarti secchi non recuperabili e riciclabili (carta plastificata, carta stagnola, oggetti in ceramica, legno verniciato, CD, DVD, giocattoli in plastica, ecc.);
 - **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili previo trattamento, per i quali è istituita la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, ecc.);
 - **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico (mobili, divani, materassi, reti per letti, ecc.);
 - **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, così come individuati dall'allegato 1° del D.lgs 25 luglio 2005 n. 151;
 - **Rifiuti pericolosi** costituiti da farmaci, pile, contenitori etichettati "T", "F", "X" (es. vasi di vernici e pitture, solventi, ecc.), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 6 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani

In conformità all'art. 117 del T.U.E.L., e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo o della tariffa.

In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

Art. 7 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del

presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

A) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07;
- frazioni merceologiche simili agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- rifiuti biodegradabili - CER 20 02 01;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- toner per stampa esausti non contenenti sostanze pericolose – CER 08 03 18;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01;
- oli e grassi commestibili – CER 20 01 25.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 3.4.2006 n. 156 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254, I **rifiuti cimiteriali** sono classificati come rifiuti urbani.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
- b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti **rifiuti sanitari**, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

B) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, o comunque a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

B1) Criteri generali di assimilazione quantitativa

Ai fini dell'assimilazione non sono considerati urbani i rifiuti provenienti da esercizi commerciali con superficie di vendita come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 114 del 1998, eccedente il limite di **1.000 mq.**

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie a verde non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze speciali, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di organismi pubblici, quali istituzioni universitarie, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

B2) Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti nei limiti quantitativi riportati in tabella.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Frazione merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	200102 – 151007	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	150101 - 200101	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102 - 200139	1	50
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	150102 - 150102	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	150104	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	150103	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	200140	-	10
Manufatti o loro parti in legno	200138	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	200108	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	200201	< 300 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	020304 - 020601	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	030105	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	200110 - 200111	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	200136	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	200307	-	5
Medicinali scaduti	200132	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	200134	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	200301	1	50
(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area attrezzata a giardino privato			

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale; il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti, nei limiti quantitativi suindicati, sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

C) Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione. I soggetti produttori di rifiuti speciali, presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente Regolamento, possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali.

La richiesta di cui sopra deve essere accompagnata da:

- a) documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) tipologia del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
 - 7) superfici aziendali complessive;
 - 8) numero di addetti complessivi;
 - 9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
- b) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di alcune tipologie) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La

determinazione indica le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Art. 8 - Competenze del Comune

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Il Comune in particolare provvede:

- 1) alla vigilanza e controllo sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 2) all'approvazione e determinazione delle modalità di conferimento dei rifiuti e delle frequenze di raccolta;
- 3) alla definizione e promozione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale;
- 4) a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'Ambito tutte le informazioni da esse richieste sulla gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs 152/2006;

Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:

- 1) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - la corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
- 2) adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- 3) emissione di ordinanze, in attuazione del presente regolamento, tenuto conto delle linee guida regionali e del piano di servizio predisposto dalla società affidataria del servizio, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

Il Comune si impegna:

- 1) ad emanare, se necessario, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- 2) a garantire le condizioni operative migliori per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- 3) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

In caso di riscontrata irregolarità del servizio il Comune potrà, tramite il responsabile del servizio:

- 1) contestare in forma scritta l'inadempimento al Soggetto gestore, al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
- 2) procedere all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o alla risoluzione dello stesso.

Art. 9 - Il soggetto gestore

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalle normative nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, il Comune, in forma singola o associata, o l'Ente Locale individuato secondo quanto previsto nel Piano provinciale,

individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

Al soggetto gestore compete:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;
2. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
3. la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
4. la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
5. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D. Lgs 152/2006;
6. la gestione operativa dell'ecocentro comunale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di gestione;
7. l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
8. la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al Corpo di Polizia Locale;
9. l'individuazione delle nuove tipologie di rifiuto proposte in conferimento dalle utenze domestiche presso l'ecocentro, l'organizzazione della raccolta, l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modifiche delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro e previsti nella tabella del successivo art. 29;

Il soggetto gestore può svolgere attività propositive da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, finalizzate a definire quanto segue:

- a. l'individuazione o le modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenze di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta e/o presso l'ecocentro delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Inoltre, in accordo con il Comune, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c. la definizione dei criteri per la stipula di eventuali convenzioni per la gestione di specifici servizi di raccolta, effettuata avvalendosi della collaborazione di Associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

Il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio e deve promuovere iniziative di informazione dell'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

Art. 10 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore dei rifiuti

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento.

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

Il Comune cura, in collaborazione con la società affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Periodicamente ed a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenuta più idonea, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 12. Oggetto del servizio e disposizioni generali

Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, secondo i principi del piano Regionale dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G.R. n 21/59 del 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 8 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il Comune predispone lo schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria in sede di gara di affidamento del servizio, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.

Ad avvio del servizio, la raccolta e il trasporto devono essere effettuati con mezzi nuovi e adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere sempre tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta e ad uso esclusivo del Comune di Porto Torres.

La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 13 – Oggetto della raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale, mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema "porta a porta", esclusa l'Isola dell'Asinara e l'agglomerato industriale, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
2. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
3. Il Comune stabilisce, secondo quanto riportato negli elaborati tecnici allegati al Contratto di servizio:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
4. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi.
5. Le tipologie e le modalità operative delle singole raccolte differenziate vengono dettagliatamente illustrate negli articoli seguenti del presente regolamento.

Art. 14 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti sono forniti a cura del soggetto gestore del servizio, in conformità al piano colore e alle volumetrie indicate dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
2. I contenitori sono assegnati all'utenza a titolo di proprietà. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

3. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di contenitori identici, sia nella capacità che nel colore, eventualmente fornita dal soggetto gestore su richiesta.
4. Nel caso di furto il soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 120l. Nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuti e indicate negli articoli successivi.
6. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori e il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
8. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

Art. 15 – Modalità generali di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Sono da considerarsi quali aree esterne alla proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.

Per particolari gruppi di utenze collettive (scuole, ecc...) ed economico produttive, potranno essere posti all'interno delle aree private appositi contenitori di dimensioni diverse da quelli previsti per il normale servizio, da portare all'esterno nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Sia le utenze interessate a questo servizio sia le modalità operative sono definite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Soggetto Gestore.

Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. I materiali voluminosi devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, nei limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

Le giornate e gli eventuali orari di raccolta saranno stabilite con specifiche ordinanze di disciplina, sulla base del capitolato e del progetto offerta e la predisposizione di un apposito calendario che sarà distribuito a tutti gli utenti, a cura del Soggetto Gestore, entro la fine di ogni anno.

I contenitori devono essere esposti sulla pubblica via, in posizione visibile, solo ed unicamente la sera prima del giorno di raccolta, negli orari specificati dall'ordinanza e dal conseguente calendario della raccolta.

Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.

Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita. È compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliergli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

Art. 16 - Raccolta “Isole Ecologiche”

Per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) dislocati nel centro storico (come da planimetria allegata – A = centro storico) del Comune di Porto Torres sarà avviato, in via sperimentale, il servizio di raccolta per il tramite di “*isole ecologiche*”.

Il servizio con “*isole ecologiche*”, che saranno posizionate in aree del centro storico a maggiore concentrazione degli esercizi sopra specificati, garantirà il conferimento delle seguenti tipologie differenziate di rifiuti urbani ed assimilati:

- a) umido;
- b) plastica e lattine;
- c) vetro;
- d) indifferenziato.

Il servizio con “*isole ecologiche*” consiste nello svuotamento dei punti di raccolta, nonché nel lavaggio, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Il servizio disporrà di chiavi in dotazione ai fruitori e di un sistema di controllo per il tramite di videosorveglianza.

Tutte le operazioni di manutenzione e lavaggio saranno a carico dell'appaltatore del servizio.

A chiunque danneggi le attrezzature dedicate alla raccolta rifiuti, oltre alle sanzioni di cui al presente regolamento, saranno addebitate le spese conseguenti.

Per tutte le altre attività commerciali e esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande dislocati nel territorio comunale valgono le modalità di raccolta differenziata di seguito indicate.

Art. 17 – Raccolta differenziata presso l'Isola dell'Asinara

Il Parco Nazionale Isola dell'Asinara ricade totalmente nel Comune di Porto Torres e occupa una superficie di 5.200 ettari.

La specificità del territorio non si presta alla tipologia di raccolta del “porta a porta”, adottata nel centro abitato di Porto Torres.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, allo stato attuale è affidato ad un unico compattatore che riceve frazioni di rifiuto eterogenee e che viene sostituito dal soggetto gestore, quando raggiunge l'80% della sua capacità.

Per risolvere la problematica della raccolta di rifiuti sull'Isola, si è pensato pertanto ad un sistema di raccolta a cassonetto con piccole isole ecologiche e/o punti di raccolta.

Il sistema di raccolta consiste nella realizzazione di piccole isole ecologiche ovvero punti di raccolta delimitati da strutture realizzate con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica, abbelliti con fioriere realizzate con lo stesso materiale e che hanno il compito di diminuire l'impatto visivo delle strutture realizzate.

Il servizio di raccolta rifiuti sarà integrato con l'installazione di cestini getta-carte e composte per una parte dell'organico e del piccolo sfalcio.

I siti individuati per il posizionamento dei punti di raccolta sono: Fornelli, Tumarino, Campu Perdu, Cala Reale, Trabuccato, Cala d'Oliva.

E' prevista la creazione di un *Ecocentro* per lo stoccaggio, a norma di legge, all'interno di scarrabili, dei rifiuti raccolti nelle isole ecologiche.

L'Appaltatore, allo stato attuale, deve garantire la presenza sull'isola di un operatore dedicato, con estensione temporale legata ai flussi turistici e, di conseguenza, alla stagionalità.

Nel periodo Estivo, indicativamente per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto, l'operatore deve presiedere l'isola quotidianamente per almeno sei ore al giorno, l'impegno di tale addetto è ripartito tra diverse attività, qui sinteticamente descritte:

- Pulizia strade mediante autospazzatrice (con cadenza settimanale);
- Pulizia dei presidi di Cala d'Oliva, Cala Reale e Fornelli (una giornata settimanale per ciascuno);
- Raccolta rifiuti abbandonati su strade, aree verdi e percorsi naturalistici;
- Gestione del compattatore.

La presenza dell'operatore è invece limitata a due giornate settimanali, nei periodi di ridotto flusso turistico.

Art. 18 - Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

1. La frazione secca non riciclabile, è costituita, in via non esauriente, da:

- a) carta carbone, oleata, plastificata;
- b) carta unta o sporca;
- c) stracci sporchi;
- d) oggetti in ceramica;
- e) oggetti in legno verniciato;
- f) gomma e polistirolo;
- g) pannolini e assorbenti;
- h) sacchetti dell'aspirapolvere;
- i) cosmetici;
- l) CD, DVD, cassette audio-video;
- m) penne e pennarelli;
- n) casalinghi in plastica (terrines ecc).

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, semi-trasparenti, inseriti in appositi contenitori di colore grigio forniti in dotazione dal Soggetto Gestore.

4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, con la periodicità riportata nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta.

5. È vietato introdurre nel rifiuto secco indifferenziato materiale recuperabile o riciclabile oggetto di raccolta differenziata nonché materiale incandescente (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.).

6. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.

7. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta differenziata.

8. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

9. Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 20-25, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

10. Le utenze non domestiche che non conferiscono presso le Isole Ecologiche, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta secondo l'orario indicato nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze non

domestiche dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.

Art. 19 – Modalità di conferimento del rifiuto organico (umido)

1. La frazione organica (umido) è costituita, in via non esauriente, da:
 - a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - b) alimenti avariati senza confezione;
 - c) scarti di frutta e verdura;
 - d) pane vecchio;
 - e) gusci d'uovo;
 - f) resti di pesci e molluschi
 - g) scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - h) ceneri spente;
 - i) segatura;
 - l) tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - m) carta da pane, carta assorbente da cucina.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica (umido):
 - a) borse di plastica;
 - b) altre tipologie di rifiuto;
3. Il conferimento della frazione organica (umido) dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire negli appositi contenitori rigidi individuali, di colore marrone, per il successivo ritiro da parte del Soggetto Gestore.
4. Il Soggetto Gestore comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabili.
5. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo la cadenza stabilita nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta.
6. Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.
7. I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente nei giorni ed orari indicati nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta.
8. Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.
9. Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.
10. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) che non conferiscono presso le Isole Ecologiche, devono conferire i rifiuti in contenitori di specifica capacità che saranno forniti dal soggetto gestore, qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto previsto nel presente Regolamento. I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta esclusivamente negli orari indicati nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze non domestiche dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.
11. I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'**Eco**centro. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (piccole piante da vaso, fiori recisi), o in appositi circuiti domiciliari su chiamata purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 litri. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza esporre il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché

ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.

Art. 20 - Modalità di conferimento di carta, cartone e tetrapak

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo e tetrapak sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta, cartone e tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione cartacea: nylon, sacchetti, cellophane e carta o copertine plastificate, graffette metalliche.
3. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del Soggetto Gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo la cadenza stabilita nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta.
4. Il materiale deve essere confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere) e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente nei giorni e orari indicati nella specifica ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta. Il materiale può essere esposto in contenitore rigido, se previsto nell'appalto del servizio, fornito dal soggetto gestore, o comunque in alternativa il materiale può essere esposto all'interno di contenitori di proprietà dell'utenza (secchi, cassette di legno o plastica, ecc.). In questo caso sarà compito dell'utenza ritirare immediatamente i contenitori di proprietà dalla pubblica via appena effettuato lo svuotamento.
5. Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'**Ecocentro**, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.
6. È fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.
7. Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 20-25, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
8. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta negli orari specificati nell'ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti.
9. In particolare, le utenze costituite da uffici pubblici e privati sono tenute ad attivare una raccolta dedicata di carta, cartone e cartoncino.
10. Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), solamente negli orari specificati nell'ordinanza di disciplina di conferimento dei rifiuti, oppure conferire lo stesso presso l'**Ecocentro**.
11. È vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 21 - Modalità di conferimento plastica, alluminio e banda stagnata

1. Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006; indicativamente possono essere così individuati:
 - a) contenitori in plastica vuoti;
 - b) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
 - c) barattoli e vaschette in plastica;
 - d) fascette in plastica per legature pacchi;
 - e) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).
- Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

2. Non fanno parte della frazione riciclabile in plastica di cui al presente articolo oggetti in plastica e in gomma (giocattoli, ecc)
3. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici, sono indicativamente costituiti da:
 - a) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
 - b) contenitori in metallo di prodotti per la pulizia della casa o per l'igiene personale, purchè svuotati;
 - c) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
 - d) vaschette e barattoli in alluminio;
 - e) pellicole in alluminio;
 - f) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
 - g) tappi corona, chiusure metalliche per vasetti.
4. Il conferimento dei materiali in plastica, alluminio e banda stagnata deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere, semitrasparente, da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. A tale scopo gli utenti possono utilizzare sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.
5. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza stabilita nell'ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti e del conseguente calendario della raccolta. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'**Ecocentro** purchè adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
6. È fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici, in alluminio e banda stagnata precisati dal soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, nell'apposita campagna informativa.
7. Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 20-25, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.
8. Le utenze non domestiche produttrici di plastica e/o produttrici di imballaggi metallici, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotati di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta secondo una cadenza stabilita nell'ordinanza di disciplina del conferimento dei rifiuti. Il materiale deve essere preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.). Il rifiuto può essere conferito direttamente presso l'**Ecocentro**.
9. È vietato introdurre la plastica, alluminio e banda stagnata nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 22 - Modalità di conferimento del vetro

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro, possono essere così individuati:
 - a) rifiuti di vetro;
 - b) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purchè vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.
2. Non fanno parte della frazione riciclabile in vetro:
 - a) lampadine e lampade al neon;
 - b) oggetti in porcellana, terracotta e ceramica;
 - c) damigiane, specchi e lastre di vetro.
3. Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti negli appositi contenitori individuali di colore verde, sfuso privo di buste di plastica, da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
4. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo dei contenitori, secondo la cadenza

stabilita nella specifica ordinanza di conferimento dei rifiuti e il conseguente calendario della raccolta. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'**Ecocentro** purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché sia rigido e garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

5. Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiore di 20 - 25, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

6. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti di vetro, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta secondo gli orari stabiliti nella specifica ordinanza di conferimento dei rifiuti.

7. È vietato introdurre il vetro nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 23 - Conferimento di rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- a) pile a bottone;
- b) pile stilo;
- c) batterie per attrezzature elettroniche.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o di beni attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

4. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'**Ecocentro** nelle modalità indicate al seguente art. 29.

Art. 24 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- a) farmaci;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;
- c) disinfettanti.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti", privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

3. Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

4. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 25 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T, F, Xi), sono così individuati:

- a) contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;

- b) bombolette a propellente gassoso;
- c) contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'**Ecocentro**.

Art. 26 - Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, senza preventiva prenotazione al soggetto gestore del servizio. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punti 8), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze.

La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- a) presso L'**Ecocentro**;
- b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel contratto di servizio.

Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei percolati. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) grandi elettrodomestici;
- 2) piccoli elettrodomestici;
- 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- 4) apparecchiature di consumo;
- 5) apparecchiature di illuminazione;
- 6) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- 7) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- 8) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- 9) strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 10) distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'**Ecocentro** nella misura indicata nell'art. 29. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'**Ecocentro**.

Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 7; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 29, esclusivamente presso l'**Ecocentro** comunale, che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'**Ecocentro**, salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Art. 27 - Raccolta degli oli vegetali esausti

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 01.07.2011 è stato emesso atto di indirizzo teso alla realizzazione di un adeguato servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali esausti provenienti da uso domestico.

L'Amministrazione Comunale, di concerto con la Società gestore del servizio, ha stipulato apposita convenzione, a titolo gratuito, con una Società terza per la raccolta e il recupero degli oli vegetali esausti provenienti da uso domestico.

Il servizio di raccolta viene effettuato secondo la modalità del "porta a porta" e mediante appositi contenitori ecologici posizionati dalla Società terza, sulla base delle disposizioni riportate nell'apposita convenzione.

L'olio vegetale esausto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del presente regolamento, purché il conferimento sia effettuato con contenitori rigidi che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

Art. 28 – Raccolta indumenti, scarpe e accessori usati

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06.05.2014 è stato emesso atto di indirizzo teso alla realizzazione del servizio di raccolta indumenti, scarpe e accessori usati.

Tale frazione di rifiuto è costituita in particolare da:

- Vestiario di ogni genere, sia per adulti che per bambini;
- Biancheria per la casa;
- Coperte;
- Tendaggi;
- Calzature;
- Cinture, borse e accessori per l'abbigliamento.

Il tutto deve essere in buone condizioni per essere riutilizzato dalle persone.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale selezionare, tramite una manifestazione d'interesse, un operatore specializzato nel settore della gestione del rifiuto degli indumenti, scarpe e accessori usati che nell'ambito del territorio comunale presti a titolo gratuito il servizio di raccolta di tale frazione di rifiuto.

Il servizio sarà effettuato con il sistema "porta a porta" e mediante appositi contenitori messi a disposizione dall'operatore in comodato d'uso, secondo le indicazioni contenute nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra le parti.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferito direttamente dall'utente presso l'Ecocentro, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del presente regolamento.

Art. 29 - Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro

Presso l'**Ecocentro**, per il quale si rimanda allo specifico regolamento di gestione, possono essere conferiti dalle utenze domestiche, in forma differenziata e nella misura massima ivi indicata, i rifiuti di cui alla successiva Tabella1.

I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti nel territorio di competenza dell'**Ecocentro**.

Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi.

L'utente conferente ha l'obbligo di firmare il registro.

Tabella 1 – utenze domestiche		
Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza
Rifiuti vegetali da sfalci e potature (piccole potature, ramaglie, sfalci d'erba)	200201	1mc//settimana
Vetro e imballaggi in vetro	200102 - 150107	20 pz/settimana (vetro in bottiglie) 3 pz/settimana (vetro ingombrante)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Carta – Cartone ed imballaggi cellulósici	200101 - 150101	1 mc/settimana
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	1 mc/settimana
Imballaggi in metallo di piccola pezzatura	150104	20 pz/settimana
Legno e imballaggi in legno	200138 - 150103	3 pz/settimana
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	5pz/settimana
Imballaggi misti	150106	20/settimana
Abbigliamento	200110	10 pz/giorno
Ingombranti metallici (materiale ferroso voluminoso)	200140	3 pz/settimana
Altri ingombranti (divani, poltrone, materassi, mobilio)	200307	3 pz/settimana
Elettrodomestici contenenti CFC (congelatori, frigoriferi, altri apparecchi per la refrigerazione degli alimenti)	200123	1 pz/settimana
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (televisori, monitor)	200135	1 pz//settimana
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolosi (lavatrici, lavastoviglie, forni microonde, apparecchi elettrici per riscaldamento ecc.)	200136	3 pz/settimana
Pile e batterie (alcaline, zinco-carbonio, ricaricabili, a bottone)	200133 - 200134	2 pz/anno (se riferito a batterie auto, moto e affini)
Pneumatici usati (senza cerchi in ferro, solo da privati)	160103	4 pz/anno
Medicinali scaduti	200132	1 kg//settimana
Contenitori etichettati T o F (bombolette spray, antiparassitari ecc.)	150110	1 kg//settimana
Lampade al neon	200121	5 pezzi/settimana
Oli minerali esausti	200126	5 kg//mese
Oli vegetali e animali	200125	2 kg/settimana
Rifiuti inerti (solo da piccoli interventi eseguiti da privati)	170107	0,2 mc/settimana
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	080318	3 pezzi/mese
Vernici (barattoli vuoti o con piccoli residui)	200127*	3 pezzi/mese

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione dell' **Ecocentro**.
Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.
Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità riportati nell'art. 7, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'Ecocentro secondo i limiti riportati nella seguente tabella 2.

Tabella 2 – utenze non domestiche

Tipo di rifiuto	Codice CER	Quantità per utenza max
Imballaggi primari in vetro	200102 – 151007	250 litri/settimana
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	150101 - 200101	250 litri/ settimana
Plastica e imballaggi primari in plastica	150102 - 200139	250 litri/settimana
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	150102	360 litri/settimana
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	150104	250 litri/settimana
Imballaggi secondari in legno	150103	360 litri/settimana
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	150105	250 litri/settimana
Manufatti o loro parti in metallo (es. scaffalature d'ufficio, con esclusione degli s carti di lavorazione)	200140	3 pezzi/settimana
Manufatti o loro parti in legno (con esclusione dei prodotti di falegnameria o deposito)	200138	3 pezzi/settimana
Rifiuti da giardini utenza privata non domestica	200201	1000 litri/settimana
Scarti da lavorazioni alimentari (*)	020304 - 020601	250 litri/settimana
Scarti della lavorazione del legno (*)	030105	120 litri/settimana
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	200110 - 200111	10 pezzi/settimana
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	200136	3 pezzi/settimana
Rifiuti ingombranti di altra natura non classificabili nei precedenti	200307	3 pezzi/settimana
Oli vegetali e animali	200125	50 litri/mese
Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti	080318	5 pezzi/mese
Medicinali scaduti	200132	5 pezzi/settimana
Pile alcaline tipo stilo e a bottone e batterie per attrezz. elettroniche	200134	5 pezzi/settimana

(*) I rifiuti capitolo 020304 – 020601 – 030105 potranno essere accettati solo dai centri di raccolta autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006

In relazione alle diverse tipologie di rifiuti ammissibili si precisa quanto segue.

PER TUTTE LE UTENZE è vietato il conferimento di:

1. rifiuti non rientranti nelle tabelle sopra riportate;
2. rifiuti secchi non differenziati e rifiuti umidi (biodegradabili da mense e cucine), che devono essere raccolti dal sistema "porta a porta";
3. carta catramata, manufatti contenenti amianto, pannelli in cartongesso, eternit, lana di roccia e di vetro, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione, quantitativi di altri rifiuti in esubero rispetto ai limiti sopra riportati;
4. pneumatici di trattore e di mezzi pesanti;
5. rifiuti non preventivamente differenziati o indifferenziabili (pulizie di cantine, soffitte), tali rifiuti dovranno essere consegnati all'Ecocentro divisi per tipologie omogenee già differenziate ed eventuali quantitativi di rifiuto secco non riciclabile dovranno essere gestiti mediante il contenitore in dotazione a ciascuna utenza.

PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. sono conferibili in numero massimo di 4 pezzi/anno x utente i materiali rinvenuti presso cantine, soffitte, rimesse o derivanti da piccoli interventi di manutenzione eseguiti in economia: parti in legno di piccole strutture (es. ricoveri per attrezzi e/o per animali preventivamente smontati e puliti), serramenti;
2. e' ammesso il conferimento di pneumatici di piccole dimensioni, senza cerchi in metallo, in ragione di un quantitativo massimo di 4 pezzi all'anno (pneumatici rinvenuti in cantine o soffitte e non ceduti al privato dal gommista), oppure derivanti da attività di auto manutenzione, nel qual caso la provenienza dei pneumatici dovrà essere dichiarata dall'utente su apposito modello-dichiarazione predisposto a cura del gestore dell'Ecocentro.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE è vietato il conferimento di:

1. rifiuti speciali, quali quelli provenienti da attività di costruzione e demolizione, rifiuti da cantiere, rifiuti dalla pratica agricola, pesticidi, anticrittogamici, compresi i relativi contenitori vuoti.

I rifiuti ingombranti costituiti da più materiali assemblati, per quanto possibile, devono essere preventivamente smontati e puliti a cura del conferitore e consegnati all'Ecocentro già suddivisi per tipologie omogenee di materiale.

I conferitori, nel caso di rifiuti non ammessi e/o difformi dalle sopra riportate disposizioni regolamentari, dovranno prontamente allontanarsi dalla struttura ed avviarli a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di introdurre o modificare in qualunque momento le tipologie e le modalità di raccolta effettuate presso l'Ecocentro.

Per ogni abbandono di rifiuti all'esterno dell'Ecocentro, ed in prossimità del suo ingresso, si attiverà la procedura prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e, per quanto di competenza, sarà data notizia alle autorità preposte.

I quantitativi conferiti dalla singola utenza devono essere annotati in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e ss.mm.ii, con controfirma da parte dell'utenza.

Art. 30 - Trasporto dei rifiuti

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'**ecocentro** per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle prescrizioni inerenti il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di **ecocentro**.

In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'**ecocentro**.

Per il trasporto a distanza del secco residuo il soggetto gestore potrà utilizzare l'area di raggruppamento attivata presso l'**ecocentro** solo se appositamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale competente. In alternativa potrà utilizzare l'area di raggruppamento e travaso autorizzata per il bacino di raccolta dei servizi associati, laddove disponibile, o il trasporto diretto con gli stessi mezzi di raccolta.

È ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

È preferibile che il travaso in linea nel territorio dei rifiuti da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es.

ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

Art. 31 - Particolari categorie di rifiuti

1. Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

2. Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel centro di raccolta, secondo quanto indicato nell'art. 29 (Tabella 1).

I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

- a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
- b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
- c) una proposta di ubicazione del cassone;
- d) le modalità di svuotamento (tempistica);
- e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento.

3. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono classificati urbani dall'art. 184, comma 2 lettera f), del D.Lgs 152/06.

Inoltre l'art. 2 del D.M. 254/2003 raggruppa nelle seguenti categorie i rifiuti urbani cimiteriali:

- a) **rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale**, quali i fiori secchi, il verde (anche proveniente dalla manutenzione delle aree verdi interne), le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse; tali rifiuti devono essere raccolti tramite i contenitori dei rifiuti solidi urbani sistemati all'interno del cimitero;
- b) **rifiuti da esumazione ed estumulazione**, quali parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la

sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

- c) **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali**, quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, a cura e spese del soggetto gestore del servizio, in base alle prescrizioni dettate dal Legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003; per la raccolta ed il trasporto vanno impiegati appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, a cura e spese del soggetto gestore del servizio.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003, possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003.

Al gestore del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/2006.

Art. 32 - Pesata dei rifiuti urbani

Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio Comunale, ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.

In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro due giorni dall'avvenuto scarico.

Art. 33 - Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 34 - Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI IGIENE URBANA

Art. 35 - Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 36 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati secondo le cadenze indicate nel contratto di servizio e allegati tecnici.

Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e comunicate al soggetto gestore.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore, l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta di piccole quantità di rifiuti depositate su strade, marciapiedi e percorsi pedonali, in particolar modo in corrispondenza dei cestini portarifiuti, in modo da garantire al territorio un aspetto costantemente pulito e curato.

Deve inoltre effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate, rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio di dispositivi di protezione individuali, idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003 ed i relativi oneri connessi con la raccolta e lo smaltimento sono a carico del soggetto gestore.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Art. 37 - Spurgo delle caditoie stradali

Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali è riferito alle operazioni necessarie per rendere le stesse caditoie efficienti, funzionali e garantirne il corretto funzionamento e il regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare si dovrà provvedere (per es. mediante aspirazione forzata o sistemi analoghi) alla rimozione da foglie, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

Il servizio comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta, a totale carico della ditta concessionaria, dovrà essere effettuato con le cadenze indicate nel contratto di servizio e allegati tecnici. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e comunicate al soggetto gestore.

Nelle strade ove si esegue la pulizia delle caditoie stradali deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

Dell'avvio del servizio dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del servizio.

Art. 38 – Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono stati installati cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

È fatto divieto agli abitanti del Comune (o del territorio oggetto della raccolta) ed alle persone transitanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti è a carico dell'appaltatore secondo le modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, stabilita nel contratto di servizio.

Lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchi, dovrà comunque avvenire ogni qualvolta gli stessi risultino con grado di riempimento superiore al 50% della capienza.

La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento dovrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta del Comune ed a carico della Società.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Art. 39 - Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono anche conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo dovranno predisporre delle opportune recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessari, al fine di impedire l'accesso ad estranei per l'abbandono di rifiuti e onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente organo comunale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Nel caso in cui gli interessati non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il gestore del servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Quanto previsto ai commi precedenti, comprende anche le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nell'art. 29 del Codice della Strada.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di erbacee diventasse pregiudizievole per l'igiene e la sicurezza pubblica, il Sindaco e/o dirigente competente ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 40 – Pulizia spiagge e arenili

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle spiagge e degli arenili, sono installati appositi cestini per rifiuti prodotti dai bagnanti. Nelle spiagge è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto.

Per la pulizia delle spiagge è consentito esclusivamente l'utilizzo di apposita attrezzatura che non modifichi lo stato dei luoghi e non alteri il normale piano e le quote dei profili naturali dell'arenile.
Ai fini del presente regolamento è vietata l'introduzione di animali nelle spiagge, salvo dove espressamente consentita.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal Comune in accordo con il soggetto gestore. Per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti la ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività dovrà posizionare, in aree adiacenti alla zona di svolgimento di ciascun mercato, un numero di contenitori adeguato per numero e capacità.

Il servizio sarà effettuato alla chiusura dei mercati; la ditta appaltatrice ha l'obbligo di procedere allo spazzamento (meccanico o manuale) delle aree interessate e all'allontanamento dei rifiuti raccolti.

Art. 42 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento e della specifica ordinanza di disciplina, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività, spazzando e raccogliendo i rifiuti, anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento ed alle ulteriori prescrizioni derivanti dal servizio di Igiene Urbana da eseguirsi a cura del soggetto Gestore.

Art. 43 - Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, il Comune può applicare la tassa/tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Art. 45 - Imbrattamento delle aree pubbliche

E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; i conduttori degli animali sono obbligati ad essere dotati di mezzi e/o attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni e sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

Chiunque somministra cibo agli animali che vivono in libertà (cani e gatti randagi), è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico eventuali avanzi e contenitori di cibo non appena gli animali si sono alimentati.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico devono essere asportate dal gestore del servizio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale e avviate allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n. 1069/2009 ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle vie e delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 46 - Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietata la dispersione di volantini, compreso il materiale elettorale, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È consentita esclusivamente la distribuzione di volantini mediante consegna a domicilio.

Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per gravi e comprovati motivi.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 47 - Servizi per utenze diversamente abili

Ai portatori di handicap o persone con particolari problemi sociali (oggettivamente riconosciuti) dovranno essere garantiti tutti i servizi previsti nel presente regolamento mediante servizio domiciliare *ad personam*. Detti utenti saranno segnalati al gestore dell'appalto dal settore servizi sociali del Comune in base alle personali esigenze.

Il servizio, valutato preventivamente in sede di offerta, non potrà mai costituire elemento di discussione per la richiesta di eventuali maggiori oneri da parte della società di gestione del servizio nei confronti della stazione appaltante, in quanto fondati sul principio della solidarietà e quindi eventualmente già valutati sul costo generale di tutto il servizio.

Il numero delle utenze interessate verrà aggiornato con cadenza semestrale a cura del servizio comunale e comunicato alla stessa ditta appaltatrice.

Art. 48 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare, anche con l'ausilio di telecamere o altra tecnologia visiva o fotografica, il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 49 - Ordinanze contingibili e urgenti

In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tali ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

Art. 50 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio e/o con il Comune. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

- la durata della convezione;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
- l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.

Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – Imballaggi in carta e cartone 200201 – Carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Art. 51 - Divieti

Sono vietati:

- 1) la cernita, il rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- 2) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune;
- 3) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 4) il conferimento di frazioni di rifiuto estranee all'interno dei singoli contenitori dedicati;
- 5) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- 6) l'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto secco non riciclabile all'esterno del contenitore in dotazione;
- 7) l'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto umido all'esterno del contenitore in dotazione;
- 8) il conferimento di frazioni di rifiuto per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori/sacchetti diversi per i quali sono stati predisposti, o in contenitori/sacchetti per i rifiuti urbani indifferenziati;
- 9) il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti differenziati;
- 10) il conferimento della frazione organica in sacchetti non biodegradabili;
- 11) il conferimento del rifiuto secco non riciclabile in buste nere non semitrasparenti;
- 12) il confezionamento della carta in sacchi di plastica e/o di altro materiale non compostabile;
- 13) il conferimento improprio di pile e batterie nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
- 14) il conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
- 15) il conferimento improprio dei contenitori etichettati T o F o Xi nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
- 16) il conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal Comune;
- 17) il mantenimento su suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori per rifiuti delle utenze domestiche, entro l'orario stabilito;
- 18) l'omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;
- 19) la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
- 20) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- 21) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- 22) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- 23) il conferimento nei contenitori di raccolta di rifiuti liquidi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- 24) l'inserimento nei contenitori o nei sacchetti di rifiuti che possano causare lesioni;
- 25) l'omessa pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del presente Regolamento;
- 26) l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto nelle spiagge e arenili;
- 27) l'omessa pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico;
- 28) l'omessa pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti;
- 29) l'omessa pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico;
- 30) l'imbrattamento del suolo pubblico con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto nei cestini gettacarte;
- 31) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali del suolo pubblico o ad uso pubblico;

- 32) condurre gli animali da affezione senza le idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni;
- 33) l'omessa rimozione dal suolo pubblico di residui e contenitori di cibo usati per far consumare il pasto agli animali che vivono in libertà, non appena si sono alimentati;
- 34) il conferimento al servizio di raccolta di carogne o carcasse di animali morti;
- 35) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- 36) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- 37) il danneggiamento delle strutture adibite al servizio pubblico di raccolta;
- 38) l'utilizzo dei cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento;
- 39) l'introduzione di qualsiasi materiale nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche;
- 40) il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
- 41) la dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private;
- 42) versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
- 43) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;

Presso l'**Ecocentro** sono vietati:

- 1) l'abbandono dei rifiuti all'esterno delle aree;
- 2) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- 3) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
- 4) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- 5) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni;
- 6) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- 7) il danneggiamento delle strutture;
- 8) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo.

Art. 52 - Controlli

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.

Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, a personale appositamente formato, appartenente ad associazioni di volontariato che abbiano finalità di tutela ambientale, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e da ulteriori norme emanate dal Comune, ivi compresi i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili, nonché redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del c.c..

Le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai predetti soggetti, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali ed a seguito del superamento di specifico corso di formazione professionale.

Art. 53 - Sanzioni

Alle violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, e per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

legge 24.11.1981, n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/oo) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione Minimo e massimo
01	La cernita, il rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio	€ 25,00 - € 500,00
02	L'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune	€ 25,00 - € 500,00
03	L'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
04	Il conferimento di frazioni di rifiuto estranee all'interno dei singoli contenitori dedicati	€ 25,00 - € 500,00
05	Il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati	€ 25,00 - € 500,00
06	L'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto secco non riciclabile all'esterno del contenitore in dotazione	€ 25,00 - € 500,00
07	L'esposizione di quantitativi in esubero di rifiuto umido all'esterno del contenitore in dotazione	€ 25,00 - € 500,00
08	Il conferimento di frazioni di rifiuto per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori/sacchetti diversi per i quali sono stati predisposti, o in contenitori/sacchetti per i rifiuti urbani indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00
09	Il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti differenziati	€ 25,00 - € 500,00
10	Il conferimento della frazione organica in sacchetti non biodegradabili	€ 25,00 - € 500,00
11	Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile in buste nere non semitrasparenti	€ 25,00 - € 500,00
12	Il confezionamento della carta in sacchi di plastica e/o di altro materiale non compostabile	€ 25,00 - € 500,00
13	Il conferimento improprio di pile e batterie nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00
14	Il conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00
15	Il conferimento improprio dei contenitori etichettati T o F o Xi nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00
16	Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal Comune	€ 25,00 - € 500,00
17	Il mantenimento su suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori per rifiuti delle utenze domestiche, entro l'orario stabilito	€ 25,00 - € 500,00
18	L'omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;	€ 25,00 - € 500,00
19	La manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00
20	L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	€ 25,00 - € 500,00
21	Intralcio o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	€ 25,00 - € 500,00
22	Il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00 - € 500,00
23	Il conferimento nei contenitori di raccolta di rifiuti liquidi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 25,00 - € 500,00
24	L'inserimento nei contenitori o nei sacchetti di rifiuti che possano causare lesioni	€ 25,00 - € 500,00
25	L'omessa pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del presente Regolamento;	€ 25,00 - € 500,00

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

26	L'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto nelle spiagge e arenili;	€ 25,00 - € 500,00
27	L'omessa pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00
28	L'omessa pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	€ 25,00 - € 500,00
29	L'omessa pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00
30	L'imbrattamento del suolo pubblico, con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto nei cestini gettacarte	€ 25,00 - € 500,00
31	L'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali del suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00
32	La mancata dotazione delle attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni, durante la conduzione degli animali da affezione	€ 25,00 - € 500,00
33	L'omessa rimozione dal suolo pubblico di residui e contenitori di cibo usati per far consumare il pasto agli animali (cani e gatti) che vivono in libertà.	€ 25,00 - € 500,00'
34	Il conferimento al servizio di raccolta di carogne o carcasse di animali morti	€ 25,00 - € 500,00
35	La combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 25,00 - € 500,00
36	Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 25,00 - € 500,00
37	Il danneggiamento delle strutture adibite al servizio pubblico di raccolta	€ 25,00 - € 500,00
38	L'utilizzo dei cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
3	L'introduzione di qualsiasi materiale nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche	€ 25,00 - € 500,00
39	Il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	€ 25,00 - € 500,00
40	La dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	€ 25,00 - € 500,00
41	Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori	€ 25,00 - € 500,00
42	Presso l' ecocentro : abbandono di rifiuti all'esterno del centro	€ 25,00 - € 500,00
43	Presso l' ecocentro : il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00 - € 500,00
44	Presso l' ecocentro : il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00 - € 500,00
45	Presso l' ecocentro : la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00 - € 500,00
46	Presso l' ecocentro . Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comunale	€ 25,00 - € 500,00
47	Presso l' ecocentro : il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 25,00 - € 500,00
48	Presso l' ecocentro : il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro	€ 25,00 - € 500,00
49	Presso l' ecocentro : il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro	€ 25,00 - € 500,00

Pagamento in misura ridotta: ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 55 - Danni e risarcimenti

In caso di danni provocati dall'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili individuati

Art. 56 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
Ogni precedente disposizione regolamentare in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.